



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2011 (30.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0326(COD)**

**16696/11
ADD 1**

**AGRILEG 124
VETER 48
CODEC 1977**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

Il 15 novembre 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva, basata sull'articolo 15 della direttiva 2000/75/CE del Consiglio¹. Su parere del servizio giuridico del Consiglio, la base giuridica derivata della proposta della Commissione è stata sostituita con l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, che comporta la procedura legislativa ordinaria².

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 7 aprile 2011³.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 15 marzo 2011⁴.

II. OBIETTIVI

Il progetto di direttiva mira ad aggiornare, rendendole più flessibili, le attuali norme sulla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini contenute nella direttiva 2000/75/CE. La febbre catarrale degli ovini è una malattia che colpisce i ruminanti (come bovini, ovini e caprini) e viene diffusa da insetti che trasmettono il virus da un capo di bestiame all'altro. La vaccinazione è lo strumento d'elezione per lottare contro la febbre catarrale degli ovini e prevenire casi clinici nell'UE. L'impiego di vaccini è tuttavia limitato dalle norme vigenti contenute nella direttiva 2000/75/CE, che ne autorizzano l'uso solo nelle zone dove la malattia si è effettivamente manifestata e nelle quali sono state imposte restrizioni allo spostamento del bestiame. Tali norme si rifanno all'esperienza con i cosiddetti "vaccini vivi modificati", o "vaccini vivi attenuati", che erano i soli vaccini disponibili quando la direttiva è stata adottata dieci anni fa. Questi vaccini potrebbero condurre alla trasmissione indesiderata del virus vaccinale in capi non vaccinati nelle aree in cui è stato introdotto il vaccino. Le nuove norme flessibili introdotte dal progetto di direttiva si fondano sul fatto che sono oggi disponibili vaccini inattivi, i quali possono essere impiegati con successo al di fuori delle zone dove sono state imposte restrizioni allo spostamento del bestiame.

¹ Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

² Doc. 5498/11.

³ P7_TA-PROV(2011)0147.

⁴ NAT/512 - CESE 538/11.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio conferma gli obiettivi proposti dalla Commissione ed ingloba la quasi totalità degli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura.

In particolare, il Consiglio condivide l'opinione del Parlamento europeo secondo cui l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE è la corretta base giuridica per la direttiva. Questa linea è stata confermata dal Coreper (parte prima), il quale, seguendo il parere del servizio giuridico del Consiglio che scoraggiava l'uso di una base giuridica derivata per tale proposta, ha deciso nella riunione del 26 gennaio 2011 di proporre al Parlamento europeo la modifica della base giuridica da parte dei colegislatori, visto che i servizi della Commissione non erano in grado di ripresentare la proposta in tempi rapidi con la modifica della base giuridica¹.

La posizione del Consiglio introduce modifiche nel parere del Parlamento europeo in prima lettura unicamente in due ambiti:

1. mentre le proposte relative a tutti gli altri requisiti attinenti alla comunicazione delle disposizioni nazionali alla Commissione sono mantenute nella posizione del Consiglio, l'obbligo specifico di utilizzare le tavole di concordanza è soppresso. Ciò è ritenuto dal Consiglio in linea con la conclusione raggiunta nei negoziati orizzontali tra le istituzioni sulla questione delle tavole di concordanza e prende atto della conferma da parte del rappresentante della Commissione che la sua istituzione non riterrà giustificato tale requisito specifico per la direttiva in oggetto;
2. la seconda modifica riguarda il termine per il recepimento della direttiva a livello nazionale.

¹ Docc. 5498/11 e 5499/11